



MARIO TRIMARCHI

Professore ordinario – Università di Messina

AFFECTIO E UNITARIETÀ DEI DOVERI DI COPPIA

SOMMARIO: 1. I doveri/obblighi comuni a più o a tutti i componenti il nucleo familiare. – 2. I doveri della coppia costituita da coniugi, uniti civilmente o conviventi. – 3. Il problema dell'inderogabilità delle disposizioni sui doveri familiari di coppia. – 4. Segue. Contribuzione e convivenza. – 5. Segue. Il nucleo unitario e qualificante di valori che fonda un aggregato familiare. – 6. Il canone di unitarietà dei doveri familiari e di coppia.

1. – I doveri di coppia rientrano tra i doveri familiari, cioè tra gli obblighi spettanti ad uno o più componenti un nucleo familiare.

La materia dei doveri familiari è disciplinata, specie dopo l'emanazione della l. 76/2016, da numerose disposizioni. E così possono distintamente essere considerate per quanto riguarda i soggetti sui quali gravano: A) le previsioni che riguardano i doveri della coppia o spettanti alla coppia, B) le previsioni che attengono ai doveri dei figli o spettanti ai figli e C) le previsioni che disciplinano i doveri degli ascendenti o spettanti agli ascendenti. Su ciascuna categoria gravano numerosi e diversi doveri, dal vario contenuto. In linea di principio questi doveri possono presentare natura prevalentemente personale, natura prevalentemente patrimoniale o natura insieme personale e patrimoniale. Di regola non si atteggiano con contenuti esclusivamente personali o patrimoniali. Ed anzi va evidenziato che ciascun dovere presenta sempre una forte ed inevitabile connessione con gli altri, nel senso che quelli di tipo essenzialmente personale (ad esempio quello di assistenza morale o quello di collaborazione) non possono non completarsi o estrinsecarsi se non con doveri (e correlate attività) di tipo patrimoniale che li concretizzino e, d'altra parte, che quelli di tipo essenzialmente patrimoniale (ad esempio quello di contribuzione) non possono non presupporre e fondarsi su doveri e connessi valori a matrice personalistica.

Ciascuno di questi doveri (ad esempio il dovere di coabitazione o quello di fedeltà)



potrebbe essere autonomamente analizzato. Ma in linea di principio sembra poco conducente, se non in una prospettiva speculativa essenzialmente astratta, trattare di un dato dovere familiare, ch  invero sul piano sostanziale-contenutistico ricorrono tra i vari doveri forti interazioni, nel senso che ciascuno si d  e ha ragion d'essere in connessione con gli altri. E d'altra parte va ricordato come nella materia familiare il giurista non pu  certo limitarsi ad analisi di mera logica deontica sul piano del dover essere, dovendo piuttosto essere attento alle esigenze reali che emergono sul piano fattuale, come risultano dai comportamenti praticati effettivamente dai componenti l'aggregato familiare.

Occorre, quindi, sin d'ora, affermare la vigenza di un canone di unitariet  dei doveri familiari ed in particolare di quelli di coppia. Le modalit  attuative possono anche essere parzialmente diverse da un nucleo familiare ad un altro, ma va sottolineato come solo la piena e complessiva vigenza dei doveri in parola comporta l'effettivo insorgere di quella comunione materiale e spirituale di vita che caratterizza l'istituto familiare.

L'indagine, anche al fine di comprovare tale assunto, si concentrer  ora sui doveri reciproci di coppia, materia questa fortemente arricchita in seguito alla l. n. 76/2016 e sicuramente sintomatica dell'evoluzione del diritto di famiglia nell'ordinamento italiano.

2. – Con riferimento ai doveri di coppia il legislatore sembra volere tenere distinte almeno tre diverse situazioni, a seconda che la coppia sia costituita da coniugi, da uniti civilmente o da conviventi.

I. Per quanto riguarda i coniugi si d  una previsione alquanto dettagliata e sufficientemente completa dei doveri loro spettanti. Il riferimento   all'art. 143 c.c. che indica gli obblighi di fedelt , assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia. Tale elencazione non deve, peraltro, considerarsi esaustiva o tassativa, ricorrendo vari altri doveri coniugali c.d. impliciti¹, quali, ad esempio, quello di rispetto della riservatezza o dell'identit  dell'altro ed in genere quello di non pregiudicare all'interno della coppia i diritti fondamentali della persona-coniuge.

II. Per quanto riguarda gli uniti civilmente la legge n.76, in particolare l'art. 1 comma 11, contiene un elenco di doveri sicuramente pi  limitato o ristretto rispetto a quello previsto per i coniugi. Vengono indicati gli obblighi di assistenza morale e materiale, di

¹ Cfr. M. SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, 2005, 117; G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, gi  diretto da A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni continuato da P. Schlesinger, Milano, 2015, 87 s.



coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni, mentre non si fa cenno all'obbligo di fedeltà e a quello di collaborazione². Sicuramente vigono anche per gli uniti i doveri c.d. impliciti³, discendendo da primarie disposizioni costituzionali nazionali ed europee l'obbligo per ciascuno di rispettare all'interno di qualsiasi coppia i diritti fondamentali della persona quali momenti imprescindibili della sua realizzazione e valorizzazione.

In effetti non risulta agevole cogliere la *ratio* della mancata previsione testuale per gli uniti civilmente di alcuni doveri. Probabilmente ha inciso l'intenzione del legislatore di volere a tutti i costi differenziare, almeno nominalmente, matrimonio e unione civile, il primo riservato alle coppie eterosessuali, la seconda a quelle omosessuali, senza però tener conto che queste indicazioni o contrapposizioni sono destinate a rimanere prevalentemente su un piano formale essendo l'unico dato sostanziale decisivo quello della reale costituzione di una comunione materiale e spirituale di vita da parte delle coppie.

III. Per quanto, infine, riguarda le coppie conviventi, eterosessuali o omosessuali – acquisito che i doveri c.d. impliciti, ricorrendo per qualsiasi coppia, rilevano senz'altro anche per queste⁴ –, nell'assenza di una previsione a carattere generale formalmente rapportabile o confrontabile a quelle ricordate presenti per i coniugi e gli uniti civilmente, va evidenziato che i commi 50 e seguenti dell'art. 1 della l. n.76 prevedono la possibilità che i conviventi con la stipula di un contratto di convivenza⁵ convengano la loro residenza (e quindi il luogo della coabitazione) e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, oltre la vigenza del regime patrimoniale della comunione dei beni. Il comma 36, poi, nel definire quando ricorre una convivenza di fatto precisa che deve trattarsi di persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale⁶. Come si è già rilevato per gli uniti civilmente, anche per i convi-

² Per tutti v. G. DE CRISTOFARO, *Le "unioni civili" fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°– 34° dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016 n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 101 ss. specie 124 ss.

³ A. ARCERI, *Art. 1 c. 11 l. 76/2016*, in *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, a cura di M. Sesta, con il coordinamento di M. N. Bugetti, Milano, 2017, 303.

⁴ G. FERRANDO, *Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento*, in *I contratti*, 2015, 727, rileva come la convivenza non integra un semplice fatto, ma una famiglia fondata sul consenso "una realtà ormai giuridicizzata, in cui si esplicano diritti fondamentali e correlati doveri di solidarietà (secondo la cifra dell'art. 2 Cost.)".

⁵ Prima dell'introduzione della vigente disciplina si è ampiamente discusso sulla operatività dell'autonomia privata in ambito familiare. V., per tutti, AA. VV., *I contratti di convivenza*, a cura di E. Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002; A. SPADAFORA, *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Milano, 2001.

⁶ L'istituto del contratto di convivenza non riguarda, peraltro, solo i conviventi che presentino tutti i re-



venti la legge non contiene alcun riferimento alla fedeltà e alla collaborazione; ma soprattutto non prevede testualmente alcun dovere per tale coppia, essendo le previsioni appena ricordate concernenti il contenuto dell'eventuale stipula del contratto di convivenza da un lato e l'individuazione degli elementi della fattispecie convivenza dall'altro.

3. – Ad una prima analisi dei doveri di coppia nelle tre diverse situazioni sinora delineate sembra che mentre nelle ipotesi *sub* I e II (coniugi e uniti civilmente) ricorrano disposizioni inderogabili⁷ che, seppur in termini parzialmente diversi tra loro, comunque prevedono doveri indisponibili per le persone che formano la coppia, nella ipotesi *sub* III (conviventi) si sia in presenza di previsioni non vincolanti per la coppia⁸. Una volta prestato con atto formale il consenso, pieno, libero e responsabile, sia nel caso del matrimonio sia nel caso dell'unione civile sorgono infatti inderogabilmente quale effetto di legge determinati doveri (peraltro voluti dalle parti al momento della celebrazione), mentre nel caso della convivenza, mancando intanto un originario atto formale costitutivo del vincolo ed essendo lo stesso contratto di convivenza un fatto meramente eventuale, espressione di una libera scelta delle parti che possono anche non concluderlo, ne deriverebbe che i doveri di coppia ed anche, quindi, quello di contribuzione, possibile ma non necessario contenuto del contratto di convivenza, potrebbero anche non prodursi o sorgere⁹. Con la conseguenza, invero alquanto paradossale, che valori ritenuti comunemente essenziali e qualificanti un rapporto familiare di coppia – il riferimento è appunto in primo luogo al dovere di contribuzione¹⁰ per il soddisfacimento dei bisogni comuni – valori oltretutto

quisiti di cui ai commi 36 e 37, bensì deve ritenersi applicabile anche alle convivenze atipiche, cioè a quelle che siano caratterizzate da un vincolo affettivo pur non ricorrendo necessariamente tutte le condizioni di cui alla l. n. 76: cfr. L. GATT, *Autonomia privata e convenzioni familiari nella dialettica tra tipicità e atipicità negoziale*, in *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d. lgs. n. 7/2017*, a cura di C. M. Bianca, Torino, 2017, 622.

⁷ Per quanto riguarda gli uniti civilmente v. A. ARCERI, op. cit., 302 ss.

⁸ Sul tema v. S. PATTI, *Le convivenze "di fatto" tra normativa di tutela e regime opzionale*, in *Fondazione italiana del Notariato, Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile post moderno*, Milano, 2017, 37 ss.; R. AMAGLIANI, *I contratti di convivenza nella L. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà)*, in *I contratti*, 2018, 326 ss.

⁹ Sembra ritenere che anche la ricorrenza del dovere di contribuzione sia rimessa alla libertà contrattuale dei conviventi G. OBERTO, *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in *Fam. dir.*, 2016, 949 ss.

¹⁰ Sull'assoluta centralità del dovere di contribuzione ai fini dell'analisi sistematica dell'intera materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e sul suo ruolo essenziale ai fini dell'attuazione in materia di famiglia dei principi costituzionali v., per tutti, G. VETTORI-A. GORGONI, *Il dovere coniugale di contribuzione*, in



pacificamente assunti quali espressione della solidarietà familiare e del principio di uguaglianza, mentre in materia di matrimonio e di unione civile sono correttamente ed inevitabilmente sottratti alla libera regolamentazione delle parti, in materia di famiglia di fatto sarebbero addirittura nella disponibilità dei conviventi ed oggetto di una loro possibile valutazione in ordine allo stesso prodursi.

Si tratta, allora, di chiedersi, più in generale, se le persone che costituiscono una comunità di tipo familiare possano disporre ed eventualmente a quali condizioni ed in quale misura, dei doveri familiari di coppia e così del dovere di contribuzione o di quelli di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione o di altri ancora.

In ordine a tale questione, discussa in dottrina essenzialmente con riferimento all'art. 143 c.c. e cioè ai doveri discendenti dal matrimonio, occorre, preliminarmente, considerare che le espressioni utilizzate in materia dal legislatore sono dotate di un notevole grado di genericità ed indeterminatezza; fanno cioè riferimento a comportamenti (collaborazione, assistenza, fedeltà, contribuzione ecc.) inevitabilmente non determinabili con precisione *a priori*, destinati in ogni caso a specificarsi e concretizzarsi in relazione ad ogni nucleo familiare sulla base ed in forza degli accordi raggiunti dalla coppia¹¹, coevi ma soprattutto di regola successivi alla costituzione del rapporto, cosicché è certo che in concreto i doveri reciproci di coppia possono presentare contenuto in parte diverso da coppia a coppia e in tempi diversi anche per la stessa coppia.

Sotto altro profilo bisogna ribadire che i doveri di coppia rappresentano sul piano giuridico-formale il dato o momento essenziale e qualificante qualsiasi comunità che in conformità ai principi costituzionali italiani ed europei voglia dirsi di tipo familiare in quanto caratterizzata da valori che comportano la realizzazione a livello sostanziale della comunione materiale e spirituale di vita.

Alla luce di questi rilievi pare, allora, doversi distinguere i doveri familiari di coppia in sé, qualificati oltretutto dal canone di unitarietà, dalle loro modalità attuative¹². O, meglio, si può affermare che ricorre un minimo di doveri interconnessi che non può essere escluso o derogato dalla coppia, pena il venir meno della stessa comunità familiare: una famiglia, infatti, ricorre solo quando una coppia sente di far propri e di attuare quel

Tratt. dir. fam., diretto da G. Bonilini, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 2016, 1135 ss. Cfr. anche A. ARCERI, *op. cit.*, 308.

Sul dovere di contribuzione, sulle sue modalità attuative tramite accordi tra i coniugi e sul rapporto con gli doveri spettanti alla coppia v. L. BARCHIESI, *op. cit.*, 1301 ss.

¹¹ V. G. FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 85 ss., specie 88.

¹² Cfr. P. SIRENA, *L'invalidità del contratto di convivenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1071 ss.



nucleo essenziale di valori (doveri) che la caratterizzano. E che poi si dà un'ampia sfera di modalità attuative di quei valori-doveri, rimessa all'autonomia privata, alle scelte e all'accordo dei componenti la coppia. La stessa non coercibilità della maggior parte di tali doveri conferma come possa ricorrere un largo e diversificato articolarsi delle modalità attuative, strettamente attinenti allo svolgimento della vita della coppia¹³.

Conclusivamente sul punto: le previsioni normative in materia di doveri familiari di coppia non integrano disposizioni assolutamente inderogabili. La produzione di tali doveri e la determinazione del loro contenuto deriva certo in primo luogo da norme indisponibili dai privati, e ciò sulla base delle valutazioni che nell'attuale contesto storico l'ordinamento opera dei modi in cui è opportuno e necessario si atteggi una comunità familiare, ma il concreto e reale articolarsi di tali doveri discende, nell'ambito di una caratterizzazione di stampo privatistico operata dall'ordinamento della famiglia, da atti e comportamenti dei privati componenti la coppia¹⁴.

4. – *Segue*. Il comma 53 dell'art. 1 della l. n.76 dispone che i conviventi di fatto, determinando il contenuto del contratto di convivenza¹⁵ (di cui ai commi 50 e ss.), possano prevedere e disporre in ordine alle "modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo". La legge, quindi, autorizza e consente a che i conviventi prevedano in un contratto i comportamenti che vicendevolmente si obbligano ad adottare per attuare e

¹³ Sul tema v. G. FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 85 ss., specie 89, dove si rileva che allora il problema non è "tanto quello se l'intesa possa valere ad escludere *in toto* qualcuno dei doveri che nascono dal matrimonio, ma quello di individuare le modalità di attuazione del rapporto compatibili con lo schema normativo".

¹⁴ Cfr. G. FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., 94, la quale ribadisce (con riferimento al dovere di contribuzione, ma l'osservazione può essere estesa a tutti i doveri di coppia) che l'inderogabilità deve fare i conti con la regola dell'accordo, cosicché "Inderogabilità significa, piuttosto, che l'accordo non può escludere l'obbligo dell'uno o dell'altro, secondo un criterio di parità".

¹⁵ Il contenuto del contratto di convivenza non deve peraltro ritenersi definito in modo vincolante dal disposto del comma 53, nel senso che i conviventi possono ad esempio non regolare il regime degli acquisti o anche disporre in ordine a profili patrimoniali non previsti dalla disposizione: A. M. BENEDETTI, *Comma 51*, in *Le unioni civili e le convivenze*, cit., 636 ss.; U. PERFETTI, *Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1759 s. I conviventi, possono, inoltre, con tutta probabilità stipulare contratti di convivenza atipici, non riconducibili al contratto di cui alla l. 76: G. VILLA, *Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1319 ss., 1352.

Sui contenuti mancati della disciplina del contratto di convivenza v. G. OBERTO, *op. cit.*, 948 s.



rendere concreta la contribuzione necessaria per le loro esigenze di vita¹⁶. Il contratto di convivenza è quindi un negozio e come tutti gli atti programmatici espressione dell'autonomia privata comporta l'insorgere di obblighi per le parti, obblighi nella specie oltretutto non destinati ad esaurirsi o estinguersi immediatamente, in breve tempo o in unica soluzione, bensì destinati a permanere e ad essere rispettati nel tempo.

Ora, la previsione da parte del legislatore di un accordo da cui derivano obblighi specifici, articolati ed attuativi di contribuzione, comporta inesorabilmente che la contribuzione e, più esattamente, il dovere di contribuzione siano presupposti e vigenti. Non è possibile convenire le modalità attuative e far sorgere i relativi obblighi di qualcosa che giuridicamente non esiste. Ed invero la contribuzione non può non ricorrere tra i conviventi, né può da loro essere esclusa con un patto¹⁷. Essa, piuttosto, anche in forza del canone di unitarietà, si presenta nelle convivenze inscindibilmente connessa con i "legami affettivi di coppia" e con la "reciproca assistenza morale e materiale" di cui al comma 36, nel senso che quando ricorrono questi momenti o elementi che attestano la presenza di una famiglia di fatto, si riscontra necessariamente anche la contribuzione, che costituisce sul versante patrimoniale il dato costitutivo ed essenziale per l'esistenza di quei legami, per la prestazione di quella assistenza, per la stessa reale esistenza della comunione materiale e spirituale di vita della coppia¹⁸.

Le considerazioni ora proposte potrebbero, invero, esporsi al rilievo di non tenere adeguatamente distinto il piano del diritto da quello del fatto, e nella specie il piano delle situazioni giuridiche e quindi dei doveri familiari da quello della loro pratica e fattuale attuazione¹⁹. E tutto ciò soprattutto ove si intenda ribadire che in materia di convivenze di fatto, stante la loro natura, non ricorrono (diritti e) doveri familiari di coppia, oltretutto non previsti testualmente da alcuna disposizione.

In realtà, forse mai come in questa materia, i due piani non sono separabili e formano

¹⁶ Cfr. E. QUADRI, "Unioni civili tra persone dello stesso sesso" e "convivenze": il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete, in *Corr. giur.*, 2016, 893 ss.

¹⁷ Cfr. D. ACHILLE, *Comma 53*, in *Le unioni civili e le convivenze*, cit., 653; ID., *Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico ed atipico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1575.

¹⁸ Cfr. anteriormente alla l. 76, le considerazioni di S. DALLE MONACHE, *Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (Alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto)*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 948 s., secondo il quale i contratti di convivenza sono "atti che arricchiscono di ulteriori elementi un rapporto principale in sé dotato di autonoma rilevanza giuridica" e quindi "negozi...di diritto familiare...diretti a dare un assetto a interessi che si riconducono al rapporto di convivenza".

¹⁹ V., in tema, L. BALESTRA, *La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione*, in *Fam. dir.*, 2016, 928 ss.



quasi un tutt'uno. È, infatti, evidente come la mera produzione e esistenza di tali doveri senza che siano realmente vissuti, senza la loro attuazione o fattualità ha ben poco senso, in quanto non potrà dirsi che ricorre una famiglia in assenza della materiale e spirituale comunione di vita. E d'altra parte è parimenti scontato che la constatazione della ricorrenza in fatto di convivenze sufficientemente stabili segna la presenza di forme di progettualità di tipo familiare inevitabilmente da recitare in termini di diritti e di doveri dei componenti il nucleo.

5. – *Segue*. La diversa regolamentazione riscontrabile nella legge sul tema dei doveri di coppia, a seconda che si consideri la posizione dei coniugi, degli uniti civilmente o dei conviventi dipende invero essenzialmente dalla natura e dai caratteri che tali tipi di nuclei familiari presentano.

Nelle prime due ipotesi (si veda il par. 2 punti I e II), stante la originaria ricorrenza di un atto, espressione di volontà delle parti, l'ordinamento può prevedere e prevede quali effetti giuridici dei doveri di comportamento, i doveri familiari appunto che si fanno da quell'atto derivare in quanto voluti dalle parti e comunque disposti dalla legge.

Nella terza ipotesi (si veda il par. 2 punto III), considerata l'assenza di un atto cui ricollegare il vincolo giuridico e la presenza, invece, di un'attività, anch'essa espressione della volontà delle parti, e cioè dell'instaurazione in fatto di una comunione materiale e spirituale di vita, l'ordinamento non può che prevedere e prevede che quei comportamenti, quelli stessi in linea di principio oggetto dei doveri derivanti dal matrimonio o dall'unione civile, siano considerati quali indici di identificazione del fenomeno o della fattispecie o ancora quali elementi caratterizzanti la figura²⁰.

E così, mentre nel caso del matrimonio e dell'unione civile determinati comportamenti (assistenza, coabitazione, contribuzione) integrano componenti di fatto di effetti giuridici, nella specie contenuti di doveri, nel caso della convivenza tali comportamenti (assistenza, stabile coabitazione-convivenza, contribuzione) costituiscono dati tipologici espressi (assistenza e convivenza) o presupposti (contribuzione).

La questione in precedenza discussa della inderogabilità o della derogabilità dei doveri familiari merita allora, in conclusione, di essere riconsiderata e comunque perde di rilevanza, costituendo per più profili un falso problema. In particolare non sembra che si possano

²⁰ Cfr. M. PARADISO, *Commi 36-37*, in *Le unioni civili e le convivenze*, cit., 482 ss. che parla di "indici di riconoscibilità della figura".



contrapporre quelli propri del matrimonio e dell'unione civile in quanto inderogabili e quelli propri della convivenza di fatto da intendere invece nella disponibilità delle parti.

Solo su un piano astratto e formale è possibile cogliere differenze e contrapposizioni. In realtà quando la materia consente che si delinea pianamente e che operi il tradizionale meccanismo fatto-effetto, l'ordinamento ha spazio per valutare alla luce ed in presenza di un atto programmatico di volontà la fondamentale degli interessi in giuoco e prevedere, così, in materia di matrimonio e di unione civile, (quali effetti) dei doveri inderogabili, da intendere peraltro –come si è visto– circoscritti ad un minimo o nucleo essenziale, essendo nel processo storico in modo sempre più pregnante le modalità attuative riservate o rimesse all'accordo dei componenti la coppia.

Quando, viceversa, la giuridicità è assorbita, risulta e si completa nella constatazione del comportamento e, in materia di convivenza, nell'accertamento dell'avvenuta attuazione dei doveri familiari, non c'è spazio o non è agevole e comunque non si è proceduto nel senso di prevedere alcuni effetti quali conseguenze del fatto. Il che, però, non significa che, al pari di quanto accade per il matrimonio e per l'unione civile, l'ordinamento non effettui una valutazione degli interessi in giuoco, che anche in questo caso è sicuramente positiva, come è dimostrato sul piano formale dalla circostanza che sono dalla legge previsti vari elementi di identificazione della fattispecie, nella sostanza corrispondenti ai comportamenti dovuti in materia di matrimonio o unione civile, ma poi soprattutto sul piano sostanziale dal fatto che l'instaurazione di una effettiva e concreta comunione di vita è di per sé positivamente considerata.

In conclusione sembra allora possibile affermare che in ogni rapporto di coppia, con la previsione da parte dell'ordinamento in modo espresso o implicito dei doveri familiari, indicandoli testualmente o prendendo in considerazione il fatto che li testimonia, ricorre un minimo inderogabile e qualificante di valori giuridici idonei a fondare e definire un aggregato di tipo familiare.

6. – Individuata la natura delle disposizioni in materia di doveri di coppia nelle varie forme di comunità familiare, va allora ribadito che il canone di unitarietà comporta che i vari elementi o momenti che caratterizzano il rapporto familiare si atteggino in tutte le coppie (eterosessuali e omosessuali, di diritto e di fatto) con contenuti tendenzialmente omogenei. Ed invero ogniqualvolta ricorra una effettiva comunione materiale e spirituale di vita è evidente che sono presenti sul piano sia giuridico sia di fatto i valori (diritti e doveri) che integrano e qualificano il rapporto familiare. Le modalità attuative e quindi i



concreti diritti e doveri che si producono in capo ai componenti della singola coppia possono poi strutturarsi in parte diversamente da caso a caso, essendo tali effetti dipendenti specificamente dagli accordi delle parti, ma indubbiamente un nucleo essenziale e forte di valori interconnessi rappresenta la costante di ogni assetto familiare.

L'affermata omogeneità ed interconnessione dei valori (diritti e doveri) familiari implica la difficoltà se non l'impossibilità ad analizzare ciascuno di essi e ad assumerne una sua autonoma ricorrenza prescindendo dagli altri. In altri termini, come si è già accennato, è estremamente arduo e allo stesso tempo inutile e illogico, contrapporre nettamente tra loro i vari doveri o provare a introdurre o ad accentuare barriere e formali distinzioni. Sul mero piano concettuale è ben possibile compiere siffatte operazioni e tentare di riempire di contenuto e di significati il singolo dovere – operando peraltro nella maggior parte dei casi delle scelte di parte ed arbitrarie –, ma non appena ci si inoltra nella reale e sostanziale vita della famiglia appare chiaro come le espressioni (le parole) utilizzate dal legislatore per caratterizzare l'istituto (collaborazione, assistenza, fedeltà, coabitazione, contribuzione ecc.), intanto non appaiono (né possono essere) esaustive in quanto ricorrono anche i doveri impliciti (rispetto della riservatezza, dell'identità ecc.), ma soprattutto non sono altro che indicazioni parziali di un fenomeno assolutamente unitario, quale è la presenza dell'*affectio* tra i componenti la coppia²¹.

La inscindibilità dei doveri familiari e la loro naturale riluttanza ad essere segmentati e studiati secondo logiche formali ed astratte comportano che la espressa previsione a livello legislativo in relazione ad un dato assetto familiare solo di alcuni di tali doveri implica e comporta che ricorrano e rilevino anche tutti gli altri. E così, ad esempio, la presenza in sede di regolamentazione di una data forma di famiglia di una disposizione sulla contribuzione funzionale al soddisfacimento dei bisogni del nucleo induce a ritenere che con tutta probabilità il legislatore presuppone la ricorrenza accanto a quello di contribuzione di doveri a contenuto prevalentemente personalistico (ad esempio collaborazione o assistenza), senza i quali la contribuzione non ha significato ed anzi di essi è necessariamente veicolo attuativo. Del pari, una normativa che in ipotesi disponga in ordine alla collaborazione e all'assistenza reciproche tra i componenti la coppia o ancora che si riferisca espressamente all'esistenza di legami affettivi di coppia, impone logicamente ed implica giuridicamente la ricorrenza di un dovere di contribuzione, strumento essenziale ed ineliminabile affinché quei valori personalistici non rimangano mere enunciazioni e si possano attualizzare.

²¹ Cfr T. AULETTA, *Comma 11*, in *Le unioni civili e le convivenze*, cit., 138, dove, con riferimento alle unioni civili (ma l'osservazione può valere per qualsiasi coppia) si sottolinea la connessione tra comportamenti dovuti e realizzazione della comunione materiale e spirituale di vita.



I doveri familiari di coppia integrano, dunque, una situazione giuridica unitaria, omogenea ed inscindibile. In tutte le comunità di tipo familiare ricorre un fascio di doveri interconnessi, la vigenza di nessuno dei quali viene esclusa (né può essere esclusa) dal legislatore. Tali doveri, poi, – sempre tutti presenti –, possono essere espliciti o impliciti, presentarsi cioè con modalità testuale o in modo non espresso. Questa circostanza non è peraltro destinata a incidere sulla loro operatività ed eventuale azionabilità, essendo ormai acclarato che un dovere di coppia, per le più varie ragioni, può anche essere solo presupposto dalla legge, e non per questo svolgere un ruolo secondario nella costruzione e ricorrenza della materiale e spirituale comunione di vita.

Posto, allora, che la mancata espressa previsione normativa di un singolo dovere non comporta necessariamente la sua non operatività sul piano giuridico, essendo piuttosto necessario per ogni comunità familiare verificare l'assetto complessivo degli interessi e dei valori in giuoco e la concreta esistenza dell'*affectio*, si deve ritenere che l'omessa previsione in materia di doveri degli uniti civilmente della fedeltà e della collaborazione non significa che tali doveri non ricorrono, dovendosi piuttosto affermare che sulla base del canone di unitarietà costituiscono doveri impliciti della coppia²². Affermazioni simili – anche se in prospettiva in parte diversa – possono essere operate in relazione alle convivenze, dove l'omessa indicazione nel comma 36 tra gli elementi identificativi della fattispecie della collaborazione e della fedeltà non significa che questi valori non ricorrano e non qualificano tale fatto, che viceversa – sempre in forza del canone di unitarietà – deve anche da essi risultare formato e definito.

Conclusivamente: ogniquale volta una formazione di tipo familiare è sul piano sostanziale caratterizzato dalla presenza della comunione materiale e spirituale di vita tra i componenti la coppia, e cioè dalla circostanza che i valori-doveri familiari vengono sentiti come tali e vissuti dalla coppia, può affermarsi che si dà giuridicamente un nucleo essenziale ed inscindibile di doveri familiari.

Il canone di unitarietà dei rapporti di coppia, se si traduce quindi nella ricorrenza in tutti gli istituti considerati (matrimonio, unione civile, convivenza) di un assetto tendenzialmente simile o unitario di valori e di interessi protetti, non comporta peraltro una re-

²² V. T. AULETTA, *Comma 11*, in *Le unioni civili e le convivenze*, cit., 138 ss., ed in particolare 142 s. e 147 dove si dimostra la ricorrenza in capo agli uniti rispettivamente del dovere di fedeltà e di quello di collaborazione. Diversamente discorrendo – afferma l'A. – "ne risulterebbe ... compromessa (contraddittoriamente) la stessa finalità dell'unione".

Di contrario avviso è G. DE CRISTOFARO, op. cit., *passim*, specie 124 ss., il quale, seppur in prospettiva critica, ritiene che l'elenco dei diritti e dei doveri degli uniti civilmente contenuto nei commi 11 e 12 della l. 76 debba considerarsi esaustivo.

JUS CIVILE



golamentazione necessariamente unica o identica di tali istituti. Il profilo valoristico-effettuale li accomuna, ma è agevole cogliere differenze di struttura che inevitabilmente richiedono discipline differenziate. Il primo e ovvio riferimento è alla mancanza nella convivenza di un atto formale costitutivo del vincolo, cosicché non potranno porsi le questioni di validità e di scioglimento proprie del matrimonio e dell'unione civile. Altra centrale questione si pone in relazione alla natura eterosessuale o omosessuale delle coppie, avendo il legislatore in linea di principio inteso escludere l'applicabilità della normativa in tema di filiazione alle seconde.